

Condizioni Generali di Fornitura Koenig & Bauer MetalPrint GmbH (di seguito denominata “Fornitore”)

I. Stipula del contratto

1. Le presenti Condizioni Generali di Fornitura (di seguito denominate (CGF) si applicano a tutti i rapporti commerciali di Koenig & Bauer MetalPrint GmbH con i propri clienti.

2. Tutte le offerte del Fornitore non sono impegnative e vincolanti, laddove non siano espressamente indicate come vincolanti o contengano una determinata data di collaudo.

3. L'ordine da parte del Cliente vale come offerta giuridicamente vincolante ai fini della conclusione di un contratto. Se non diversamente specificato, il Fornitore ha diritto ad accettare l'offerta entro quattordici giorni effettivi dal ricevimento.

4. Gli allegati, le illustrazioni, i disegni, i progetti, le descrizioni, i preventivi di spesa, la documentazione contrassegnata dal Fornitore come confidenziale o altra documentazione allegati dal Fornitore ad un'offerta o a documenti di vendita oppure in altro modo consegnati al cliente restano di esclusiva proprietà del Fornitore, compresi i diritti d'autore di Koenig & Bauer MetalPrint GmbH sui contenuti.

5. Questi documenti, come pure tutte le altre informazioni confidenziali del Fornitore, possono essere utilizzati dal Cliente esclusivamente per le trattative, la stipula e l'esecuzione del rispettivo contratto tra il Fornitore e il Cliente. Senza previa autorizzazione scritta da parte del Fornitore, i documenti sopra menzionati non possono essere duplicati né memorizzati su supporti dati. Inoltre essi non possono essere ceduti né resi accessibili a terze persone senza previa autorizzazione scritta da parte del Fornitore. L'autorizzazione concessa in questo senso dal Fornitore è da considerarsi valevole una sola volta e non autorizza il Cliente a ripetizioni. Per il Cliente, il divieto di utilizzo improprio nonché l'obbligo di osservare la segretezza si ritengono validi anche dopo la fine del contratto e qualora non si arrivasse alla conclusione di un contratto, per una durata indefinita finché sussisterà un interesse da parte del Fornitore.

6. Se tra il Fornitore ed il Cliente non si giunge alla stipula di un contratto, la documentazione consegnata al Cliente in vista della stessa dovrà essere resa in toto al Fornitore su sua prima richiesta. Il Cliente si accerta e conferma per iscritto al Fornitore di non detenere copie, duplicati, filmati, copie su supporti dati, sia direttamente che indirettamente, e di non averli trasmessi a terze

persone. Da parte del Cliente non sussiste alcun diritto di ritenzione della documentazione fornitagli e richiesta dal Fornitore, indipendentemente dal motivo giuridico.

7. Per la stipula del contratto, per essere ritenuta valida una prestazione offerta dal Fornitore necessita

- dell'impartizione scritta dell'ordine da parte del Cliente corredata di debita conferma scritta del Fornitore o
- di una conferma d'ordine emessa dal Fornitore, se tra le parti sussiste un precedente accordo senza forma sulla prestazione, oppure
- di un contratto di fornitura/acquisto sottoscritto da entrambe le parti.

8. L'accettazione di ordini e la stipula di contratti da parte del Fornitore sono soggette all'espressa condizione di autorizzazione delle presenti CGF nella loro interezza da parte del Cliente. L'accettazione della fornitura del Fornitore da parte del Cliente rappresenta un'autorizzazione del Cliente delle presenti CGF nella loro interezza.

Eventuali condizioni di compravendita del Cliente non sono applicabili, anche se il Fornitore non si opponesse espressamente ad esse. Ciò si applica anche quando il Fornitore, conoscendo le condizioni di compravendita del Cliente, incondizionatamente accetta ordini, eroga prestazioni o si riferisce direttamente o indirettamente a lettere eccetera contenenti le condizioni di compravendita del Cliente o di terze persone o facendovi riferimento.

Unica eccezione a detta regola è il caso in cui il Fornitore abbia espressamente autorizzato per iscritto le condizioni di compravendita del Cliente.

II. Contenuto ed entità del contratto di fornitura

1. Contenuto ed entità dell'obbligo di prestazione del Fornitore sono definiti esclusivamente dal contenuto (i) della conferma d'ordine scritta emessa dal Fornitore ai sensi del paragrafo I.7. e del contratto di fornitura/compravendita scritto nonché (ii) delle presenti CGF. Le informazioni e le proprietà ivi indicate rappresentano caratteristiche promesse soltanto nel caso in cui siano state espressamente definite come tali in forma scritta.

2. Qualora la conferma d'ordine scritta emessa dal Fornitore ai sensi del paragrafo I.7. e del contratto di fornitura/compravendita scritto contenga disposizioni discordanti rispetto alle presenti CGF, avranno precedenza le disposizioni della conferma d'ordine scritta del Fornitore o del contratto di fornitura/compravendita scritto.

3. Il Cliente riceve dal Fornitore le informazioni e le indicazioni necessarie per l'esecuzione di quanto previsto nel contratto. Ciò, tuttavia, non costituisce alcun contratto di consulenza. Affinché sussista un contratto di consulenza aggiuntivo è necessario un espresso accordo scritto.

4. Qualora secondo la conferma d'ordine scritta emessa dal Fornitore ai sensi del paragrafo I.7. o secondo il contratto di fornitura/compravendita scritto la dotazione di fornitura comprenda un pacchetto di ricambi, quest'ultimo verrà assortito dal Fornitore a sua discrezione.

5. La dotazione di fornitura offerta dal Fornitore è conforme alle norme di sicurezza previste dalla UE vigenti al momento della stipula del contratto nella loro rispettiva versione valida. Se il Cliente desidera modifiche rispetto a questo standard di sicurezza, esso dovrà comunicarlo per iscritto al Fornitore prima dell'impartizione dell'ordine affinché dette modifiche possano eventualmente essere concordate separatamente.

6. Il Fornitore ha diritto a modificare e/o integrare gli accessori e l'equipaggiamento dell'oggetto del contratto, non però il tipo di macchina e la sua dotazione base, purché detti interventi non ledano gli interessi sostanziali del Cliente.

7. Per essere validi, gli accordi verbali nonché le modifiche e/o le integrazioni al contenuto e dell'entità del contratto, in particolare qualsiasi modifica alle presenti CGF, necessitano della conferma scritta da parte del Fornitore. Ciò vale anche per la modifica del succitato requisito della forma scritta. Ad eccezione degli amministratori e dei procuratori del Fornitore, nonché di altri impiegati espressamente indicati per iscritto al Cliente come suoi interlocutori autorizzati a rappresentare il Fornitore conformemente ai rispettivi permessi di rappresentanza e facoltà di firma, gli impiegati del Fornitore non sono autorizzati a concludere contratti, a pattuire accordi individuali scritti o verbali né a fornire promesse di altro genere; qualsiasi manifestazione o accettazione di questo tipo è irrilevante e non vincolante per il Fornitore.

8. Senza previa autorizzazione scritta da parte del Fornitore, al Cliente non è consentito cedere o trasmettere a terze persone diritti ed obblighi derivanti dal presente contratto con il Fornitore.

III. Termine di consegna

1. I tempi e le date di consegna promessi dal Fornitore riguardanti consegne e prestazioni (termini di consegna) sono sempre validi solo approssimativamente. Di conseguenza, il termine di consegna concordato può essere superato di quattro settimane solari consecutive senza che ciò comporti una mora del Fornitore nella prestazione. Ciò non si applica qualora il Fornitore abbia espressamente promesso un termine di consegna "fisso" per iscritto.

2. L'osservanza del termine di consegna presuppone che il Cliente adempia tutti gli impegni assunti a fronte del contratto. Il calcolo del termine di consegna inizia, pertanto, non prima del

– giorno in cui il Cliente avrà assolto i suoi impegni contrattuali ed extracontrattuali o abbia adempiuto agli impegni di collaborazione necessari durante l'esecuzione del contratto, ad esempio per l'ottenimento di

autorizzazioni o altra documentazione e/o la dichiarazione riguardante permessi, e/o avrà fornito al Fornitore gli equipaggiamenti e/o accessori dell'oggetto del contratto che debba approntare per l'adempimento del contratto e che siano necessari per il montaggio e/o l'assemblaggio, e quando il Fornitore riceva il pagamento degli anticipi del Cliente stabiliti contrattualmente.

3. Se non è stato concordato per iscritto e definito come termine decisivo un montaggio presso il Cliente, il termine di consegna si considera osservato quando il Fornitore segnala al Cliente la disponibilità alla spedizione entro il termine di consegna, oppure l'oggetto della fornitura lascia lo stabilimento.

4. L'osservanza del termine di consegna è in ogni caso soggetta alla condizione che le forniture destinate alla stessa Koenig & Bauer MetalPrint avvengano correttamente e tempestivamente (necessaria fornitura al Fornitore tramite terzi).

5. Escludendo qualsiasi diritto al risarcimento del danno del Cliente, il termine di consegna si proroga debitamente in caso di misure per agitazioni operaie, in particolare scioperi e/o serrata, per forza maggiore, guerra o atti terroristici, in caso di carenza di materie prime, materiali ausiliari, energia o forza lavoro, disposizioni e misure delle autorità o altri impedimenti imprevedibili che esulano dalla sfera di influenza del Fornitore e sono indipendenti dalla volontà di quest'ultima e che non siano risolvibili con un costo ragionevole, purché detti impedimenti influiscano sulla realizzazione o sulla fornitura dell'oggetto del contratto. Ciò si applica anche quando dette circostanze sussistono presso i subfornitori. Le circostanze sopra menzionate non sono imputabili al Fornitore neppure qualora si verificano durante una mora già esistente. In casi importanti, il Fornitore è tenuta a comunicare al Cliente l'inizio e la fine di questo tipo di impedimenti quanto prima possibile.

6. Il termine di consegna, inoltre, si proroga debitamente anche qualora il Cliente, in corso di contratto, non adempia i propri impegni di collaborazione nonostante il sollecito e il ragionevole preavviso da parte del Fornitore.

IV. Ritardo della consegna

1. In caso di ritardo o posticipo della spedizione, della consegna o dell'accettazione, del montaggio o del collaudo dell'oggetto del contratto o di parti di esso per motivi imputabili al Cliente, il Fornitore sarà autorizzato, a propria discrezione,

a) a fissare un termine adeguato per l'accettazione, il montaggio o il collaudo dell'oggetto del contratto o di parti di esso e, al suo scadere senza esito, a disporre dell'oggetto del contratto o di parti di esso in modo diverso, addebitando al Cliente tutte le spese e danni da ciò derivanti, oppure

b) ad immagazzinare l'oggetto del contratto o parti di esso addebitandone al Cliente i relativi costi e danni, comunque almeno lo 0,5 per cento del valore della fattura per ogni mese iniziato, iniziando il calcolo un mese dopo che il Fornitore ha comunicato per iscritto al Cliente la disponibilità alla spedizione dell'oggetto del contratto o di parti di esso, oppure,

- c) a recedere per iscritto dal contratto con un preavviso senza esito di quattro settimane solari e ad esigere in qualunque caso dal Cliente, in via di risarcimento, un importo pari al venti per cento del prezzo della prestazione complessiva da fatturare, senza obbligo di fornire una prova dell'esistenza o dell'entità di un danno o di una responsabilità del Cliente, restando salvo il diritto del Fornitore al risarcimento di danni ulteriori dopo averne debitamente dimostrato l'entità.
2. Se il Fornitore, per circostanze ad esso imputabili, cade in mora e il ritardo nelle prestazioni causa un danno comprovabile al Cliente, quest'ultimo ha diritto ad esigere un'indennità di mora forfettaria. Escludendo qualsiasi ulteriore rivendicazione, l'ammontare del diritto di indennizzo del Cliente è limitato allo 0,25 per cento per ogni quattordici giorni di ritardo già maturati, complessivamente comunque non oltre il 2,5 per cento del valore relativo alla parte di prestazione complessiva che, a causa del ritardo di consegna del Fornitore, non è utilizzata o non potrà essere utilizzata tempestivamente.
3. Qualora il Fornitore cada in mora colposa per circostanze ad esso stesso imputabili, invece di rivendicare l'indennità di mora forfettaria il Cliente ha diritto a recedere dal contratto di fornitura/compravendita entro altre otto settimane solari calcolate dall'ultimo giorno del termine supplementare stabilito, purché abbia comunicato senza esito un termine supplementare ragionevole per iscritto di almeno 30 giorni. Se il Cliente non esercita per iscritto questo diritto entro il termine stabilito, oppure il Fornitore è pronto alla consegna prima di avere ricevuto la dichiarazione di recesso dal contratto da parte del Cliente, quest'ultimo perde il diritto a recedere dal contratto (= decadenza).
4. Purché consentito dalla legge, sono esclusi tutti gli ulteriori diritti del Cliente derivanti da un ritardo nella consegna.

V. Consegna / Trasferimento del rischio / Forniture parziali / Impegni di collaborazione / Collaudo

1. Se non diversamente espressamente concordato per iscritto, la consegna da parte del Fornitore si intende franco fabbrica ("ex works" / "EXW" secondo Incoterms (2010), riferito al magazzino da cui il Fornitore consegna di volta in volta), pertanto tutte le spese di trasporto e doganali saranno a carico del Cliente e il rischio di un perimento accidentale e di un deterioramento casuale dell'oggetto del contratto o di parti di esso viene trasferito al Cliente nel momento in cui la fornitura è pronta per la spedizione.
2. In particolare, in mancanza di un espresso accordo scritto diverso vale comunque come concordata la consegna da parte del Fornitore franco fabbrica ("ex works" / "EXW" secondo Incoterms (2010)) se il trasporto viene organizzato dal Fornitore e/o se il contratto prevede per iscritto che il Fornitore esegua il montaggio e/o il commissionamento sul luogo di destinazione.
3. Il rischio viene trasferito al Cliente anche in caso di disponibilità alla spedizione qualora la spedizione dell'oggetto del contratto da parte del Fornitore ritardi o non venga effettuata a causa di mancato pagamento del Cliente o di altre circostanze non imputabili al Fornitore.

4. Forniture parziali sono consentite purché non siano state escluse per iscritto.

5. Se nel contratto è stato concordato per iscritto che il Fornitore esegue il montaggio e/o il commissionamento, per la durata dei lavori di montaggio e del commissionamento il Cliente pone a disposizione un edificio privo di polvere e riscaldato nonché un'area di scarico sufficiente, allacciamenti elettrici, idraulici e pneumatici, dispositivi di aspirazione, uno spazio ampio e chiudibile per i montatori per il deposito di oggetti di valore e attrezzi, spogliatoi e locali igienici come pure un telefono gratuitamente utilizzabile dai collaboratori del Fornitore per chiamate di servizio durante la fase di montaggio e commissionamento. Lo stesso vale per i lavori di riparazione ed eseguiti nel periodo di garanzia.

6. Al più tardi alla stipula del contratto, il Cliente deve comunicare di propria iniziativa e per iscritto al Fornitore i requisiti di legge vigenti nel Paese di destinazione che devono essere soddisfatti dalle macchine o da altri prodotti che verranno forniti secondo il relativo contratto. Qualora debba essere concordata espressamente per iscritto una regolamentazione della consegna diversa da quella franco fabbrica ("ex works" / "EXW" secondo Incoterms (2010)), prima della stipula del contratto il Cliente è tenuto ad informare il Fornitore circa tutte le formalità doganali o di diritto pubblico che il Fornitore dovrà osservare per la consegna. In particolare dovrà segnalare gli eventuali rinvii incombenti del termine di consegna che ne derivano.

7. Se il Cliente non è in grado di dimostrare che, al momento del trasferimento del rischio, era stata stipulata un'assicurazione per il trasporto e il montaggio a suo nome e a sue spese per un valore corrispondente a quello dell'oggetto del contratto, il Fornitore ha diritto a stipulare detti contratti di assicurazione a nome e a spese del Cliente, per la stipula dei quali il Cliente conferisce con la presente una procura irrevocabile.

8. Su richiesta del Fornitore, il Cliente è tenuto a collaborare per fissare una data per il collaudo nonché redigere insieme e a sottoscrivere un verbale di collaudo su quanto constatato durante il collaudo stesso. Nel verbale di collaudo devono essere riportate tutte le contestazioni, in caso contrario la prestazione del Fornitore sarà da considerarsi approvata e accettata come esente da vizi.

9. Il Cliente non ha diritto a rifiutare l'accettazione della prestazione del Fornitore per vizi irrilevanti che non pregiudicano, o pregiudicano solo in minima misura, l'idoneità all'uso o il valore d'uso della prestazione. Lo stesso dicasi anche qualora il Cliente abbia già utilizzato la prestazione del Fornitore o parti di essa.

VI. Riserva di proprietà

1. L'oggetto del contratto e/o parti di esso (di seguito denominati anche "merce con riserva di proprietà") restano di proprietà del Fornitore finché il Cliente non abbia soddisfatto tutti i crediti del Fornitore derivanti dal rispettivo negozio giuridico nonché tutti i crediti del Fornitore, anche i crediti che insorgono nel futuro, derivanti dalla relazione d'affari con il Cliente ("crediti garantiti").

2. Il Fornitore ha diritto a costituire e registrare in via complementare o sostitutiva un pegno dell'oggetto del contratto.

3. Il Cliente conserva la merce con riserva di proprietà per il Fornitore a proprie spese e a proprio rischio. Per la durata della riserva di proprietà, il Cliente ha il diritto a possedere ed utilizzare l'oggetto del contratto purché adempia agli obblighi derivanti dalla riserva di proprietà secondo le clausole qui di seguito riportate e non si trovi in mora nei pagamenti o in ritardo con i pagamenti. Qualora il Cliente si trovi in mora nei pagamenti oppure non fosse in grado di adempiere ad altri obblighi derivanti dalla riserva di proprietà, il Fornitore avrà diritto nominativamente a rendere impossibile anche l'utilizzo della merce con riserva di proprietà.

4. Il Cliente è tenuto ad assicurare a sue spese l'oggetto del contratto vincolato da riserva di proprietà contro furto, rottura, incendio, allagamento e altri danni nonché contro il deterioramento e il perimento accidentale. Tutti i diritti e le rivendicazioni derivanti di questo tipo di polizza di assicurazione, inclusi i diritti di disdetta, modifica del contenuto e, in caso di danno, i diritti alla liquidazione della prestazione assicurativa, vengono ceduti con la presente dal Cliente al Fornitore che, con la presente, accetta. Il Fornitore è autorizzato a rendere nota detta cessione dei diritti alla compagnia assicurativa in qualsiasi momento. Se il Cliente non è in grado di dimostrare di avere stipulato un'assicurazione di questo tipo entro il termine stabilito dal Fornitore, con il presente contratto egli autorizza irrevocabilmente il Fornitore a stipulare i contratti di assicurazione citati a proprio nome ma a spese del Cliente.

5. Il Cliente non è autorizzato ad alienare, impegnare, trasferire la proprietà a titolo di garanzia, affittare o cedere in altro modo, contro pagamento o gratuitamente l'oggetto del contratto vincolato da riserva di proprietà a terzi né a persone fisiche o giuridiche.

6. Se il Cliente trasforma o modifica la merce con riserva di proprietà, detta trasformazione avviene sempre per il Fornitore senza che per quest'ultimo ne derivi alcun obbligo. Se il Cliente, mediante la trasformazione o la modifica della merce con riserva di proprietà, ne diventa per legge proprietario unico o comproprietario, egli trasferisce e cede sin d'ora questa futura proprietà al Fornitore senza che per quest'ultimo ne derivi alcun obbligo; con il presente contratto, il Fornitore accetta il trasferimento e la cessione della proprietà.

7. Se la merce con riserva di proprietà viene unita, mescolata o mischiata ad altri beni non appartenenti al Fornitore in modo tale da renderne impossibile la successiva separazione senza arrecare danni sostanziali o interventi e spese sproporzionati, il Fornitore acquisisce la comproprietà della nuova cosa creata in rapporto al valore della merce con riserva di proprietà al valore dell'altra cosa unita, mescolata o mischiata al momento dell'unione, della miscela o della miscela. Se la merce con riserva di proprietà è da considerarsi la cosa principale, il Fornitore ne acquista la proprietà esclusiva.

Qualora la merce con riserva di proprietà venga unita, mescolata o mischiata a beni mobili del Cliente in modo

tale da dover considerare la nuova cosa creata cosa principale del Cliente, quest'ultimo trasferisce sin d'ora al Fornitore la proprietà della cosa composta in rapporto al valore della merce con riserva di proprietà al valore delle altre cose unite, mescolate o mischiate.

Qualora la merce con riserva di proprietà venga unita, mescolata o mischiata a beni mobili di una terza parte in modo tale da dover considerare la cosa del terzo cosa principale, il Cliente trasferisce sin d'ora al Fornitore il diritto al rimborso di cui gode nei confronti di terzi per l'importo corrispondente al valore ricadente sulla merce con riserva di proprietà.

8. Il Cliente dovrà conservare gratuitamente per il Fornitore la proprietà esclusiva o la comproprietà del Fornitore di una cosa derivanti dai regolamenti sopra citati e previsti dalla legge e assicurarle idoneamente come da paragrafo VI.4.

9. In caso di pignoramento e sequestro oppure di altri provvedimenti di terza mano, il Cliente è tenuto ad informare immediatamente il Fornitore.

10. In caso di trasmissione, cessione o rivendita a terzi, autorizzata per iscritto dal Fornitore, contro pagamento o gratuitamente, dell'oggetto del contratto vincolato da riserva di proprietà, il Cliente agisce sempre come rappresentante del Fornitore. Il Cliente, quindi, è tenuto a rendere pubblici i diritti di proprietà del Fornitore nei confronti di terzi nonché a procedere ad una trasmissione, cessione o rivendita solo ed esclusivamente nell'osservanza dell'esistente patto di riserva di proprietà. Con la presente, il Cliente cede al Fornitore, il quale accetta, i diritti e le rivendicazioni che gli derivano dai casi menzionati, compresi i diritti di compossesso, comproprietà, utilizzo e cessione nonché le pretese materiali e pecuniarie derivanti dal trasferimento, fermo stanti i suoi ulteriori obblighi che continuano a sussistere derivanti dal contratto di fornitura/compravendita stipulato con il Fornitore. Lo stesso si applica nel caso in cui il Cliente ceda l'oggetto contrattuale vincolato da riserva di proprietà ad una terza persona contro la volontà del Fornitore e/o senza rendere noti i diritti e le rivendicazioni di questa, causando così la perdita della proprietà del Fornitore.

11. Se il Cliente è in ritardo, egli è obbligato a restituire al Fornitore l'oggetto del contratto vincolato da riserva di proprietà e, dopo debita ingiunzione, il Fornitore ha diritto a prendere possesso diretto dell'oggetto contrattuale vincolato da riserva di proprietà in qualsiasi momento, a rimuoverlo e ad utilizzarlo a propria discrezione nonché ad addebitare, nell'ordine scelto dal Fornitore, l'importo da questo rivendicato e ad esso spettante nei confronti del Cliente, inclusi gli interessi e le spese già sostenute e che devono ancora insorgere necessarie per riparazioni, perizie, trasporto, imballaggi, riutilizzo, spese giudiziali e legali.

12. Il Cliente è tenuto a rimborsare le spese già sostenute dal Fornitore o che devono ancora insorgere per l'abolizione dei diritti rivendicati da terze persone. Ciò vale soprattutto anche nel caso in cui dette spese non siano esigibili o recuperabili dalla terza persona.

13. Se il Cliente ha intenzione di spedire la merce con riserva di proprietà in luoghi al di fuori della Germania, egli è tenuto a soddisfare tempestivamente a proprie spese tutte le premesse vigenti nel luogo di destinazione per la costituzione ed il mantenimento della riserva di proprietà del Fornitore nonché ad informare il Fornitore immediatamente dopo avere formulato la suddetta intenzione. Indipendentemente da questo impegno personale, con la presente il Cliente autorizza irrevocabilmente il Fornitore a procurare esso stesso, a nome e a spese del Cliente, tutte le dichiarazioni necessarie a garantire i diritti del Fornitore. Nominativamente, il Fornitore ha diritto a fare registrare presso le autorità competenti una riserva di proprietà per tutte le merci con riserva di proprietà; ove necessario, il Cliente è tenuto a contribuire alla registrazione.

14. Se il Cliente lo richiede, il Fornitore è tenuto a svincolare la merce con riserva di proprietà e i beni ed i crediti ad essa subentranti se il suo valore stimato supera il valore dei crediti garantiti di oltre il 50%. La scelta degli oggetti da svincolare è del Fornitore.

15. Se il Fornitore, conformemente alle normative di legge, recede dal contratto a causa dell'inadempienza contrattuale del Cliente, soprattutto a causa del suo ritardo nei pagamenti, esso ha diritto ad esigere dal Cliente la restituzione della merce con riserva di proprietà. Le spese di trasporto per la restituzione sono a carico del Cliente.

VII. Prezzo / Pagamento

1. Luogo di adempimento della controprestazione del Cliente (= pagamento) è sempre la sede del Fornitore.

2. I prezzi pattuiti si intendono franco fabbrica ("ex works" / "EXW" secondo Incoterms (2010)). I prezzi si intendono come prezzi al netto di tutte le spese accessorie, ad esempio l'imposta sul valore aggiunto vigente per legge, l'imposta sul fatturato ed altre imposte e contributi diversi, dazi doganali (ad esempio la ritenuta alla fonte), spese per la spedizione richiesta dal Cliente, il trasferimento, il carico, lo scarico, l'imballaggio, il riequipaggiamento dei veicoli da trasporto eccetera. Il Fornitore addebiterà queste spese al Cliente con fattura separata.

3. Se, come da accordo scritto, il Fornitore esegue il montaggio e/o il commissionamento dell'oggetto del contratto sul luogo di destinazione, le spese che ne derivano non sono comprese nel prezzo concordato, bensì verranno addebitate con fattura separata.

4. Il Fornitore è autorizzato ad addebitare al Cliente l'imposta sulla cifra d'affari e sul valore aggiunto valide qualora sussista un obbligo corrispondente di fatturazione e/o pagamento del Cliente.

5. Tutte le spese correlate allo sdoganamento (compresi i tempi di attesa degli autocarri, dei container ecc.) sono a carico del Cliente.

6. Il pagamento al Fornitore deve avvenire, franco di ogni spesa, in contanti, tramite bonifico bancario, assegno bancario, assegno avallato dalla banca o tramite un'apertura di credito irrevocabile effettuata dal Cliente in tempo utile e prima del trasferimento del rischio come previsto dal paragrafo V.1-3.

7. Se il Cliente finanzia il pagamento dell'oggetto del contratto ricorrendo ad un credito o mediante un contratto di leasing, egli cede con la presente i diritti al pagamento e tutti i crediti e diritti esercitabili nei confronti della banca finanziatrice o società di leasing al Fornitore, che con la presente accetta. Detta cessione, così come l'accettazione di cambiali o assegni da parte del Fornitore, avviene sempre pro solvendo. Le spese relative sono a carico del Cliente. Il Fornitore è autorizzato ad informare in qualsiasi momento l'istituto bancario o la società di leasing dell'avvenuta cessione. Il Cliente è tenuto ad informare l'istituto che ha attuato il finanziamento sulla riserva di proprietà e a dimostrare al Fornitore, qualora questo lo richieda, che ciò è avvenuto.

8. Se non diversamente concordato per iscritto, il Cliente dovrà saldare le fatture al Fornitore entro 10 giorni dalla data della fattura; prima di avere ricevuto il pagamento completo dell'oggetto del contratto, il Fornitore ha diritto a rifiutarne la consegna. Allo scadere del termine di pagamento, il Cliente cade automaticamente in mora, senza che occorra alcun sollecito. A partire dall'inizio della mora, sull'importo di denaro dovuto al Fornitore verranno calcolati interessi con un tasso annuo pari a quello di base vigente maggiorato dell'otto per cento; come tasso minimo sarà comunque applicato l'interesse comprovato solitamente richiesto dalle banche sui debiti di conto corrente. Resta salvo il diritto del Fornitore a comprovare e ad esigere un danno di mora maggiore.

9. In caso di mora da parte del Cliente, anche solo per una parte del pagamento complessivo, l'intero importo residuo ancora dovuto al Fornitore e, in caso di rapporto di conto corrente per rapporti commerciali in corso, tutti i diritti al pagamento del Fornitore saranno immediatamente esigibili e, dal giorno della loro scadenza, dovranno essere gravati di interessi come sopra concordato. Lo stesso si applica qualora una cambiale o un assegno del Cliente, accettati dal Fornitore, non possano essere onorati per circostanze imputabili al Cliente, caso in cui saranno invalidati tutti gli accordi di pagamento dilazionato contratti con l'accettazione cambiaria.

10. Se il Cliente è in ritardo con i suoi impegni di pagamento derivanti da uno o più rapporti contrattuali con il Fornitore e, nonostante il proprio impegno in tal senso, non apre una lettera di credito o non la apre in tempo utile, il Fornitore ha diritto a

- rifiutarsi di consegnare l'oggetto del contratto al Cliente e di custodirlo a propria discrezione a spese di quest'ultimo oppure di utilizzarlo altrimenti;
- rifiutarsi di adempiere ad ulteriori rapporti contrattuali stipulati o a propri obblighi di garanzia incombenti finché il Cliente non avrà provveduto all'adempimento delle proprie prestazioni o delle operazioni di collaborazione per le quali è in mora.

Restano in ogni caso salvi i restanti diritti di opzione del Fornitore previsti dalla legge in caso di mora, in particolare il recesso dal contratto. Per il recesso dal contratto si applica il paragrafo IV.1.c.

11. Purché consentito dalla legge, sono esclusi tutti i diritti di ritenzione del Cliente.

12. Il Fornitore ha diritto a compensare i crediti nei confronti del Cliente, maturati e non maturati, e anche futuri, che spettano al Fornitore o ad una società cui quest'ultimo partecipi direttamente o indirettamente nella misura minima del 50%, con i crediti che il Cliente ha nei confronti delle imprese indicate. Sull'entità della partecipazione, il Cliente riceve su richiesta informazioni dal Fornitore.

13. Una compensazione da parte del Cliente è ammessa unicamente in caso di contropretese passate in giudicato o inconfutabili.

VIII. Garanzia

1. Per oggetti del contratto nuovi, conformemente alle seguenti disposizioni il Fornitore garantisce che, al momento del trasferimento del rischio al Cliente, detti oggetti del contratto sono privi di vizi di materiale e lavorazione nei punti essenziali e che corrispondono ai disegni e/o alle specifiche del prodotto applicabili del Fornitore. La garanzia dell'idoneità dell'oggetto del contratto ad un determinato tipo di utilizzo sussiste unicamente se è stata assicurata per iscritto nel contratto dal Fornitore.

2. Purché consentito dalla legge, per oggetti del contratto, accessori ed equipaggiamenti usati è esclusa qualsiasi garanzia materiale e giuridica.

3. Il Cliente è tenuto ad ispezionare l'oggetto del contratto immediatamente dopo la sua consegna. Laddove sia stato concordato per iscritto un collaudo, l'ispezione dovrà avvenire al più tardi al momento del collaudo. Il Cliente dovrà comunicare immediatamente e per iscritto al Fornitore i vizi riscontrati durante l'ispezione, al più tardi entro e non oltre 10 giorni effettivi dalla consegna o dal collaudo. I vizi nascosti dovranno essere comunicati immediatamente per iscritto, al più tardi entro e non oltre 7 giorni effettivi dalla loro identificazione. Il vizio reclamato deve essere descritto dettagliatamente e, ove possibile, inviando prove. In ogni caso si dovrà concedere al Fornitore la possibilità di costatare "in loco" se il ricorso in garanzia è giustificato. Se il Cliente viola l'obbligo di ricorso in garanzia o non permette una verifica, perderà, purché consentito dalla legge, tutti i suoi diritti alla garanzia riguardanti il vizio.

4. Il termine di prescrizione ai sensi dell'art. 210 e dell'art. 371 del Codice delle Obbligazioni svizzero per la rivendicazione di diritti derivanti da vizi materiali e giuridici, viene limitato, in deroga al regolamento di legge e purché consentito dalla legge, a 12 mesi a partire dal giorno della consegna dell'oggetto del contratto (giorno del trasferimento del rischio) oppure, laddove sia concordato per iscritto un montaggio/commissionamento da parte del Fornitore, a 12 mesi dal giorno dell'operatività di produzione dell'oggetto del contratto. Questo termine vale allo stesso modo per eventuali diritti extracontrattuali derivanti da vizi materiali e giuridici. Premessa per la rivendicazione dei diritti è sempre un precedente ricorso in garanzia tempestivo, conformemente al precedente paragrafo VIII.3.

5. Se l'operatività di produzione dell'oggetto del contratto ritarda per motivi non imputabili al Fornitore, il termine di prescrizione sarà al massimo di 18 mesi, calcolati dal giorno della consegna dell'oggetto del contratto (giorno del trasferimento del rischio).

6. Il Fornitore non concede alcuna garanzia per componenti dell'oggetto del contratto richiesti o procurati dal Cliente e montati dal Fornitore se il Fornitore non addebita in fattura al Cliente detti componenti, bensì ne esegue e ne addebita in fattura unicamente il montaggio.

7. Il Fornitore non concede alcuna garanzia su componenti, gruppi e accessori di macchina acquistati e/o aggiunti e integrati dal Cliente.

Il Cliente si impegna ad applicare o installare sull'oggetto del contratto solo componenti, gruppi e accessori di macchina comunemente reperibili in commercio. Inoltre si impegna a comunicare al Fornitore la tipologia e l'entità di detti complementi prima ancora di installarli nonché ad installarli o applicarli esclusivamente previo assenso tecnico esplicito e per iscritto da parte del Fornitore. In caso di mancato assenso scritto, decade qualsiasi responsabilità e garanzia del Fornitore per l'oggetto del contratto. Indipendentemente dall'assenso, il Fornitore declina qualsiasi responsabilità e obbligo di garanzia per componenti, gruppi e accessori di macchina montati e installati dal Cliente; il Cliente, quindi, agisce a proprio rischio. Il Cliente, inoltre, dovrà esonerare il Fornitore da qualsiasi responsabilità (soprattutto in termini di risarcimento dei danni, garanzia e responsabilità del prodotto) derivante dall'installazione dei componenti citati e assumersi la responsabilità nei confronti del Fornitore per tutti i danni derivanti da detta violazione.

8. Qualora sussista un vizio tempestivamente e correttamente reclamato da parte del Cliente, entro un termine ragionevole il Fornitore può, a sua libera discrezione, riparare l'oggetto del contratto e/o i suoi componenti (riparazione) oppure fornire le idonee parti di ricambio per l'oggetto del contratto e/o i suoi componenti. Purché consentito dalla legge e se non diversamente stabilito di seguito sono esclusi tutti gli altri diritti e rivendicazioni del Cliente relativi all'eliminazione del vizio, al risarcimento del danno nonché tutti gli altri diritti contrattuali ed extracontrattuali.

9. Le parti che vengono smontate dall'oggetto del contratto e sostituite diventano di proprietà del Fornitore. Le prestazioni di garanzia descritte al paragrafo VIII.8. vengono erogate in linea di massima dal Fornitore gratuitamente nel corso di giorni feriali tedeschi durante il normale orario di lavoro come da accordo collettivo. Se la tipologia di produzione del Cliente richiede la predisposizione di prestazioni speciali, le spese supplementari che ne derivano saranno a carico del Cliente.

10. Per le prestazioni di garanzia in precedenza descritte al paragrafo VIII.8., il Cliente deve concedere al Fornitore l'accesso indisturbato e illimitato all'oggetto del contratto durante i normali orari di apertura e, se richiesto dal Fornitore, in tempi consecutivi e al di fuori del normale orario di lavoro nonché mettere a sua

disposizione gratuitamente una persona esperta nell'uso dell'oggetto del contratto, che dovrà essere in grado di fornire le necessarie informazioni e assistere ai lavori. Ciò vale per il tempo considerato necessario dal Fornitore per riparare e/o sostituire componenti; in caso contrario, il Cliente perde qualsiasi diritto alla garanzia e alla responsabilità, purché consentito dalla legge.

11. Il Cliente non ha diritto, né direttamente né tramite terzi, ad intervenire sull'oggetto del contratto per verificare la presenza di vizi o eliminarli, a meno che la sicurezza operativa dell'oggetto del contratto non sia in pericolo e/o dal vizio possano derivare danni non proporzionali oppure se il Fornitore, nonostante la concessione scritta di un termine supplementare di almeno 30 giorni, è in mora con l'adempimento del proprio obbligo di erogazione delle prestazioni di garanzia. In questi casi, il Fornitore rimborserà al Cliente le spese necessarie attuate per eliminare il vizio.

12. Se il Cliente o una terza persona provvedono ad eliminare i vizi in modo non professionale, il Fornitore non è da ritenersi in alcun modo responsabile delle conseguenze derivanti. Lo stesso vale per le modifiche dell'oggetto del contratto effettuate senza l'assenso del Fornitore.

13. Se il ricorso in garanzia del Cliente era giustificato, il Fornitore assume a proprio carico i costi derivanti dalle prestazioni per riparazioni o forniture di parti di ricambio come da paragrafo VIII.8., i costi della parte di ricambio comprese le spese di spedizione consuete (= standard) nonché i costi per le operazioni di smontaggio e montaggio e, se necessario, anche i costi per i montatori e i manovali messi a disposizione dal Fornitore. È escluso che il Fornitore si assuma costi eccedenti quanto sopra.

14. Per le prestazioni di riparazione eseguite dal Fornitore o le parti di ricambio fornite dal Fornitore secondo il paragrafo VIII.8., il termine di prescrizione per la rivendicazione di diritti derivanti da vizi materiali e giuridici termina nello stesso momento in cui termina anche il termine di prescrizione valido per l'oggetto del contratto secondo il paragrafo VIII.4.. Premessa per la rivendicazione dei diritti è sempre un precedente ricorso in garanzia tempestivo, conformemente al precedente paragrafo VIII.3.

15. Se il Fornitore lascia scadere senza esito un termine ragionevolmente fissato per iscritto per lui pari ad almeno 30 giorni per la riparazione o la fornitura di parti di ricambio, il Cliente ha diritto ad una riduzione del prezzo di contratto conformemente alle normative di legge oppure a recedere dal contratto come previsto dal paragrafo IX.1-5. Se si tratta soltanto di un vizio irrilevante, il Cliente ha diritto unicamente ad esigere la riduzione del prezzo di contratto. Salvo quanto sopra, resta escluso il diritto alla riduzione di prezzo.

16. Per le prestazioni di servizi o pure forniture di parti di ricambio (senza la presenza di un vizio), il termine di prescrizione per la rivendicazione dei diritti derivanti da vizi materiali e giuridici è di 12 mesi dalla conclusione dei lavori o dalla data di consegna della parte di ricambio. Premessa per la rivendicazione dei diritti è sempre un precedente ricorso in garanzia tempestivo, conformemente al precedente paragrafo VIII.3.

17. Purché consentito dalla legge, una garanzia è esclusa in ogni caso se si tratta di un vizio derivante dai seguenti motivi:

- utilizzo improprio o non adeguato,
- montaggio o commissionamento errati da parte del cliente o di terze persone, purché non imputabili ad istruzioni di montaggio errate da parte del Fornitore,
- usura naturale,
- trattamento, manutenzione o cura inappropriati o neglienti,
- mezzi di produzione inadeguati o materiali sostitutivi,
- lavori di costruzione difettosi, pavimentazione o fondamenta inadeguati,
- danni causati da fenomeni chimici, elettrochimici ed elettrici, purché non siano imputabili al Fornitore oppure
- luogo di installazione non idoneo.

18. Se si manifestano vizi di natura giuridica in seguito all'utilizzo dell'oggetto del contratto, in particolare a causa di una lesione dei diritti di proprietà industriale o intellettuale nella sede del Fornitore o nel luogo di utilizzo o installazione indicato per iscritto nel contratto, il Fornitore procurerà al Cliente, a proprie spese, il diritto all'ulteriore utilizzo oppure modificherà l'oggetto del contratto in modo ragionevole per il Cliente e tale da abolire la violazione del diritto di proprietà industriale. Purché consentito dalla legge, una garanzia per vizi di natura giuridica è esclusa se l'oggetto del contratto viene installato o utilizzato al di fuori dello Stato in cui si trova la sede del Fornitore o dello Stato indicato per iscritto nel contratto.

Se ciò non fosse possibile a condizioni economicamente ragionevoli oppure entro un termine di tempo accettabile, il Cliente ha diritto a recedere dal contratto come da paragrafo IX.1-5. In presenza dei presupposti di cui sopra, anche il Fornitore ha diritto a recedere dal contratto, nel qual caso valgono altrettanto le disposizioni previste al paragrafo IX.2-6.

Per quanto riguarda i territori in precedenza indicati, il Fornitore, inoltre, manleva il Cliente da pretese inconfutate oppure passate in giudicato ed esercitate dai titolari dei relativi diritti di proprietà. Gli obblighi del Fornitore citati al paragrafo VIII.18. sono definitivi, salvo il diritto di recesso previsto al paragrafo IX. per il caso di violazione dei diritti di protezione o dei diritti d'autore. Tali obblighi sussistono soltanto se:

- il Cliente comunica immediatamente al Fornitore eventuali violazioni di diritti di protezione o d'autore rivendicate,
- il Cliente assiste il Fornitore in misura adeguata nella difesa dei diritti rivendicati oppure rende possibile al Fornitore l'esecuzione delle misure di modifica,
- tutte le misure protettive, comprese le transazioni stragiudiziali, restano riservate al Fornitore,
- il vizio giuridico non si basa su un ordine del Cliente e
- la violazione del diritto non è stata causata dal fatto che il Cliente ha modificato di propria iniziativa l'oggetto del contratto o lo abbia modificato o utilizzato in maniera non conforme a quanto previsto nel contratto.

IX. Recesso

1. Il diritto di recesso del Cliente sussiste laddove gli siano espressamente concesse dalle CGF nonché nei seguenti casi:

- se per il Fornitore diventa definitivamente impossibile erogare la prestazione dovuta prima del trasferimento del rischio oppure
- se per il Fornitore diventa impossibile erogare una parte della prestazione di fornitura e il Cliente dimostra un interesse giustificato al rifiuto di una prestazione parziale del Fornitore. Se il Cliente non è in grado di documentare detto interesse, avrà unicamente diritto alla riduzione delle controprestazioni da lui dovute in un rapporto percentuale corrispondente al rapporto tra il valore della prestazione parziale divenuta irrealizzabile ed il valore della prestazione complessiva.

Purché consentito dalla legge, in tutti gli altri casi il diritto al recesso del Cliente è escluso.

2. Se il Cliente recede dal contratto in tempo utile e nella debita forma, egli può rivendicare i seguenti diritti nei confronti del Fornitore, anche se il Fornitore, oltre a tutti gli altri diritti a lui spettanti, in particolare può compensare gli accrediti dovuti dal Cliente come previsto al successivo paragrafo IX.4-6:

- rimborso del prezzo d'acquisto già pagato e
- risarcimento dell'interesse contrattuale negativo a condizione che provi il danno causato; purché consentito dalla legge, il risarcimento è dovuto solo se il Cliente è in grado di dimostrare un dolo o una colpa grave da parte del Fornitore e il risarcimento è limitato al massimo all'uno per cento del prezzo concordato per l'oggetto del contratto in questione.

3. Tutti i diritti del Cliente presuppongono che il Cliente abbia restituito al Fornitore l'oggetto del contratto per intero subito dopo il suo recesso dal contratto. Il Fornitore ha diritto a ritirare l'oggetto del contratto dai locali del Cliente. Purché consentito dalla legge, tutti i diritti del Cliente decadono se l'oggetto del contratto perisce interamente o parzialmente, anche casualmente, prima di essere restituito oppure se la restituzione risulta impossibile per altri motivi; in questo caso, il Cliente dovrà erogare il prezzo d'acquisto eventualmente non ancora pagato.

4. Il Fornitore può esigere un indennizzo da parte del Cliente per l'avvenuto utilizzo, l'usura, il deterioramento o il danneggiamento dell'oggetto del contratto purché il valore dell'oggetto del contratto sia diminuito dal momento della sua consegna e dal momento in cui il Fornitore ne ha ripreso direttamente pieno possesso. La riduzione del valore si calcola dalla differenza tra il prezzo complessivo, come da contratto, ed il valore attuale realizzato con la vendita, oppure, se non è possibile alienarlo a terze persone, mediante la stima di un perito giurato.

5. Se il Cliente può recedere dal contratto conformemente alle CGF o a disposizioni di legge vincolanti, sebbene i motivi non siano imputabili al Fornitore, il Fornitore può esigere dal Cliente un ulteriore indennizzo per i costi già sostenuti e non ancora sostenuti derivanti del contratto, ad esempio provvigioni, spese di trasporto, imballaggio, montaggio e smontaggio, premi assicurativi, imposte, costi generali di

gestione, costi di finanziamento e incasso. Questo indennizzo può essere richiesto senza dovere presentare documenti di prova fino ad un ammontare forfettario di almeno 5% del valore contrattuale, ferma restando la possibilità di fornire documentazione che giustifichi una richiesta da parte del Fornitore di risarcimento eccedente il valore sopra indicato.

6. Analogamente, la clausola IX.5 vale per il recesso del Fornitore per motivi imputabili al Cliente, a condizione che venga concordato un risarcimento forfettario pari al 20% del valore contrattuale, restando salva la possibilità di un risarcimento superiore alla percentuale indicata dietro adeguata documentazione.

X. Responsabilità

Il Fornitore è responsabile per proprio dolo e colpa grave. Per i restanti casi, se non diversamente stabilito dalle presenti CGF, il Fornitore declina qualsiasi responsabilità e obbligo di risarcimento dei danni, indipendentemente dal motivo giuridico, purché consentito dalla legge. Di conseguenza, sono completamente esclusi anche la responsabilità e l'obbligo al risarcimento dei danni da parte di impiegati, dipendenti, organi, subappaltatori e qualsiasi altro assistente o persona ausiliaria del Fornitore, purché ciò sia consentito dalla legge.

XI. Restituzione

Su richiesta del Fornitore, il Cliente è tenuto a restituire immediatamente l'oggetto del contratto a proprie spese in caso di inadempimento colposo agli obblighi di pagamento o in presenza di altra violazione colposa del contratto, fermi restando gli ulteriori diritti del Fornitore e ferma restando la permanenza del contratto. In questo caso, il Fornitore ha diritto a riprendere possesso immediato dell'oggetto del contratto in via provvisoria fino a nuova decisione. Questo tipo di restituzione non va considerato come l'esercizio del diritto di recesso. A questo scopo, il Cliente è tenuto a concedere al Fornitore libero accesso ai locali in cui si trova l'oggetto del contratto. Egli, inoltre, è obbligato a prestare aiuto, ove necessario, per la restituzione dell'oggetto del contratto senza esigere alcun indennizzo.

XII. Software

1. Se la dotazione di fornitura comprende software, al Cliente viene concesso il diritto non esclusivo di utilizzare il software fornito compresa la relativa documentazione, Se non è stato concordato nulla per iscritto al riguardo, il software viene ceduto esclusivamente per un utilizzo conforme all'interno dell'oggetto del contratto dedicato o espressamente indicato. Il Cliente non vanta alcun diritto nei confronti dei codici sorgente di sviluppo (software, CAD, Eplan, CE ecc.) e/o del know-how del Fornitore; detti dati e informazioni non saranno assolutamente trasmessi al Cliente né forniti in altro modo.

2. A partire dalla consegna e fino all'avvenuto pagamento dell'intero importo di acquisto, il Fornitore rilascia al Cliente una licenza a tempo determinato per l'utilizzo del software. Questa licenza sarà inizialmente valida per 30 giorni dallo scadere della prima rata di pagamento del prezzo d'acquisto ancora in sospeso. All'atto del

pagamento, la licenza sarà prorogata per altri 30 giorni dallo scadere della rata di pagamento del prezzo d'acquisto successiva. All'atto del pagamento dell'intero importo d'acquisto, il Fornitore rilascia al Cliente una licenza a tempo indeterminato per l'utilizzo del software.

3. Il Cliente è autorizzato a duplicare, elaborare, tradurre o trasformare il software dal codice oggetto al codice sorgente (cosiddetto "reverse engineering", §§ 69 d e seg. della Legge tedesca sui diritti d'autore e disposizioni vigenti del Diritto nazionale applicabile qualora il Cliente non sia residente in Germania) esclusivamente nella misura concordata per iscritto e/o consentita dalla legge. Il Cliente si impegna a non rimuovere o modificare i dati del fabbricante, in particolare modo le note sul copyright, senza previa espressa autorizzazione scritta da parte del Fornitore. È vietata la concessione di sottolicenze. È vietato utilizzare il software su più di un sistema.

4. Tutti gli ulteriori diritti sul software e sulla documentazione, comprese le copie e i relativi diritti, restano di proprietà di Koenig & Bauer MetalPrint e/o del suo fornitore di software.

5. Il Cliente concede al Fornitore il permesso illimitato circa la creazione di una connessione elettronica con l'oggetto del contratto (ad esempio tramite modem) nonché la richiesta, la modifica e l'utilizzo di dati a scopi di adempimento degli obblighi contrattuali del Fornitore nei confronti del Cliente.

XIII. Foro competente / Scelta del Diritto applicabile

1. Per qualsiasi controversia derivante dalla presente relazione commerciale tra Koenig & Bauer MetalPrint e il Cliente o correlata ad essa (comprese le presenti CGF), l'unico foro competente, anche a livello internazionale, è Zurigo 1. Il Fornitore ha comunque diritto a citare in giudizio il Cliente anche presso la sede principale del Cliente stesso o presso la piazza di adempimento. Restano salve le normative di legge riguardanti i fori competenti unici.

2. La relazione commerciale tra il Fornitore e il Cliente (comprese le presenti CGF) è soggetta esclusivamente al Diritto Svizzero, con esclusione del diritto dei conflitti di leggi e della Convenzione sulla Vendita Internazionale di Beni (CISG) delle Nazioni Unite.

XIV. Clausola liberatoria

Qualora singole disposizioni delle presenti Condizioni generali di fornitura siano o divengano nulle o inefficaci, ciò non inficia l'efficacia delle restanti disposizioni; una disposizione inefficace deve essere sostituita di comune accordo e per analogia in forma scritta. Ove non sia possibile una sostituzione di comune accordo, una disposizione inefficace deve essere sostituita da una clausola che rifletta al meglio e in modo consentito dalla legge il senso del contratto riconoscibilmente voluto dalle parti.

XV. Segretezza

Le parti contraenti si impegnano a considerare strettamente confidenziali tutti i segreti di produzione, aziendali e commerciali dell'altra parte di cui siano venute o verranno a conoscenza in seguito alle trattative contrattuali, al contratto stesso o in altro modo nonché ad utilizzarli esclusivamente per gli scopi indicati nel presente contratto. È vietato qualsiasi altro tipo di utilizzo o comunicazione a terze persone. L'obbligo di segretezza e di utilizzo vale anche dopo la cessazione del contratto. In particolare, le parti sono tenute ad imporre gli stessi obblighi anche ai propri collaboratori, dipendenti e assistenti e sono tenute nei confronti dell'altra parte a far sì che detti obblighi vengano osservati.

XVI. Forma scritta

Se le parti hanno stabilito la forma scritta nelle presenti CGF o altrove e se non diversamente stabilito, la trasmissione elettronica che permette una registrazione permanente del contenuto della dichiarazione è equiparata alla forma scritta. Si applica la restrizione che, per l'efficacia della conferma d'ordine scritta da parte del Fornitore e il contratto di fornitura/compravendita nonché qualsiasi promessa di caratteristiche, è necessaria la firma olografa ai sensi dell'art. 14, comma 1. del Codice delle Obbligazioni svizzero.

Ultimo aggiornamento: Agosto 2019